

Competenza dei tribunali militari¹

Stefano Palazzi

Presidente del Tribunale Militare di Roma

Data de recebimento: 17/11/2024

Data de aceitação: 17/11/2024

Data da publicação: 13/11/2024

APRESENTAÇÃO

I tribunali militari sono l'organismo giudicante di primo grado nell'ambito della giurisdizione militare.

Nella delimitazione della competenza fra gli organi di primo grado rileva quindi un profilo di competenza territoriale.

Codice dell'Ordinamento militare

Art. 55 Circoscrizioni territoriali

1. I Tribunali militari e le Procure militari sono tre e hanno sede in Verona, Roma e Napoli.
2. Il Tribunale militare e la Procura militare di Verona hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Emilia- Romagna.
3. Il Tribunale militare e la Procura militare di Roma hanno

¹ Slides da apresentação Competência dei Tribunali Militari, por Stefano Palazzi. In: Seminário Sistema Jurídico Militar Comparado Brasil e Itália, realizado no período de 2 a 5 de abril de 2024, em Roma, Itália.

competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

4. Il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli hanno competenza in ordine ai reati militari commessi nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

È stato, inoltre, previsto un criterio di competenza che riguarda i reati militari commessi dai militari all'estero, per i quali la legge attribuisce la competenza al tribunale militare di Roma.

Nell'individuazione in concreto dei reati di cui conoscono i tribunali militari è rilevante individuare il perimetro di giurisdizione che la legge attribuisce all'autorità giudiziaria militare.

Quadro normativo rilevante

Articolo 103, comma 3, costituzione

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

**VI DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE
COSTITUZIONE**

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

Da queste due norme si evince una riserva costituzionale in ordine alla esistenza della giurisdizione militare.

Ma al contempo non viene prevista una riserva di giurisdizione esclusiva.



Corte cost. 8 aprile 1958, n. 29: «non può desumersi dall'ultimo comma dell'art. 103 della Costituzione l'esistenza, anche per il tempo di pace, di una competenza dei tribunali militari assolutamente e in ogni caso inderogabile, in confronto della competenza attribuita al giudice ordinario.....».

Sulla delimitazione della giurisdizione militare si è sviluppato un articolato approfondimento normativo e giurisprudenziale.

I Costituenti decisero di mantenere la giurisdizione militare anche in tempo di pace. Prevalse tale opzione rispetto a quella contraria che prevedeva il mantenimento della giurisdizione militare soltanto in tempo di guerra

Vari motivi fra i quali:

La competenza tecnica dei tribunali militari nella disamina di reati particolari

La composizione del collegio con giudice non togato ufficiale delle Forze armate

La operatività immediata in caso di applicazione del codice penale militare di guerra

Un'approfondita disamina dei motivi di tale scelta e una puntuale ricostruzione del complessivo quadro concernente i rapporti fra le due giurisdizioni in **Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193**, che si è recentemente pronunciata su una questione di riparto di giurisdizione derivante da connessione tra reati comuni e reati militari.

Sui temi affrontati in tale decisione si tornerà in seguito, con riferimento alla operatività ed alla eccezionalità della connessione fra reati comuni e reati militari.

La giurisdizione militare come costituzionalmente prevista presenta un doppio limite.

Uno soggettivo: viene esercitata soltanto nei confronti di soggetti in

Stefano Palazzi

<p>servizio alle armi e considerati tali.</p>
<p>La giurisprudenza, specie quella costituzionale, ha attribuito valore essenziale all'effettività del servizio alle armi. A cui vengono equiparate alcune situazioni di assenza particolarmente qualificate.</p>
<p>La Limitazione soggettiva viene temperata dal principio della perpetuatio iurisdictionis. È necessario e sufficiente che la qualità di militare in servizio effettivo alle armi sussista al momento di commissione del reato.</p>
<p>Limite oggettivo: può concernere soltanto reati militari .</p>
<p>I Giudici militari sono giudici naturali dei reati militari commessi da appartenenti alle forze armate</p>
<p>Ma, al contempo, non appare contraria alla Costituzione la possibile attribuzione di competenza alla giurisdizione ordinaria di tali reati commessi da militari ove sorretta da un criterio di ragionevolezza.</p>
<p>L'attribuzione di reati militari commessi da appartenenti alle forze armate alla giurisdizione ordinaria deve quindi trovare una giustificazione particolare.</p>
<p>Con riferimento a tale riparto vengono in rilievo due situazioni che sono state o risolte dalla Corte costituzionale o disciplinate positivamente dal legislatore.</p>
<p>La prevalente competenza della giustizia minorile rispetto a reati militari commessi da minori appartenenti alle forze armate.</p>
<p>Affermata attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 263.</p>
<p>Art. 263. Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati</p>



militari.

Appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi “dai militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato”

La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 3 marzo 1989, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1989, n. 10), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui sottrae al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate.

Le esigenze di economia processuale che fondano l'opportunità di garantire il *simultaneus processus*.

Quadro normativo positivo

Articolo 13 comma due C.p.p.

2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario.

Art. 12 cpp Casi di connessione

1. Si ha connessione di procedimenti:

- a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu' persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento;
- b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
- c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri ((. . .))

Articolo 264 cpm

Connessione di procedimenti

Tra i procedimenti di competenza della autorità giudiziaria

ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da più persone riunite o da più persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da più persone in danno reciprocamente le une delle altre, ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunità.

Nei casi preveduti nel comma precedente è competente per tutti i procedimenti l'autorità giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, può ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

L'articolo 264 cit. è entrato in vigore prima della norma di cui all'articolo 13.

Si è posto quindi il problema dei rapporti tra le due norme e della vigenza o meno dell'articolo 264.

A fronte di un contrasto giurisprudenziale sul punto la Suprema Corte si è pronunciata a sezioni unite con la decisione 5135/2006

Erano emerse tre diverse posizioni evidenziate da varie decisioni.

Le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: In conclusione deve affermarsi il seguente principio: quando esiste connessione tra procedimenti di competenza del giudice ordinario e procedimenti di competenza del giudice militare, la giurisdizione spetta per tutti al giudice ordinario, a norma dell'art. 13, comma 2, c.p.p., soltanto se, trattandosi di procedimenti per reati diversi, il reato comune è più grave di quello militare, mentre in tutti gli altri casi rimangono separate le rispettive sfere di giurisdizione. Pertanto quando la connessione concerne procedimenti relativi allo stesso reato commesso da militari in concorso con civili il giudice militare mantiene integra nei confronti dei primi la propria giurisdizione.



si è così affermato che vi è incompatibilità fra le rispettive disposizioni. E sulla scorta di tale evidenza si è concluso per la intervenuta abrogazione dell'art. 264.

Un secondo elemento assolutamente rilevante nella regolazione dei rapporti fra le due giurisdizioni è costituito dal regime di eccezionalità della sussistenza o meno della giurisdizione per motivi di connessione.

Sul punto si sono recentemente pronunciate le sezioni unite della suprema corte con la sentenza Cass., Sez. un., 9 marzo 2022, n. 8193, già richiamata in precedenza.

Le Sezioni Unite sono intervenute per dirimere un contrasto giurisprudenziale relativo alla disciplina della connessione prevista dall'articolo 13 comma due, sotto il profilo della relativa eccezionalità.

Una prima sentenza (Sez. 1, n. 3975 del 28/11/2013, dep. 2014.) ha affermato che l'applicazione della regola dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. sulla connessione tra reati comuni e reati militari soggiace al termine di decadenza stabilito dall'art. 21, comma 3, cpp.

Altra e contrapposta pronuncia (Sez. F, n. 47926 del 24/08/2017, Rv. 271058, non mass. sul punto), ha affermato che nella disciplina prevista dall'art 13 cit. è involta una questione di giurisdizione. In quanto tale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, di conseguenza, liberamente deducibile dalle parti senza necessità del rispetto di determinate e rigide scadenze processuali.

In estrema sintesi la prima decisione ha ritenuto che la giurisdizione derivante da motivi di connessione sia disciplinata dalle regole concernenti la connessione, in forza del tenore letterale della norma di cui all'articolo 13 che parla di competenza per connessione.

Inoltre, sotto il profilo sistematico, la decisione ha messo in rilievo

la collocazione dell'articolo fra le norme sulla competenza e non fra quelle sulla giurisdizione
Ne ha fatto, quindi, derivare l'applicazione dei limiti di eccepibilità previsti dall'articolo 21 cit.
L'orientamento contrapposto, viceversa, è fondato sul convincimento che la disciplina posta dall'articolo 13 riguarda un riparto di giurisdizione, venendo in rilievo la cognizione di due autorità giudiziarie inserite in due distinti ordinamenti.
In altri termini, secondo quest'ultimo orientamento, quando occorre stabilire se un reato appartenga alla cognizione di un giudice ordinario o di un giudice militare viene sempre in rilievo una questione di giurisdizione.
Tale orientamento richiama varie decisioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, sottolineando che la giurisdizione militare è una giurisdizione speciale. Rispetto alla quale gli articoli 103 della costituzione e 13 C.p.p. hanno delineato una giurisdizione non esclusiva riguardo ai reati militari commessi dagli appartenenti alle forze armate.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto fondato il secondo orientamento, sottolineando che quando il riparto avviene tra un giudice ordinario e un giudice speciale viene in volta sempre una questione di giurisdizione
Si è rilevato che il dato letterale e sistematico richiamato dal primo orientamento non assume una valenza tale da far degradare la questione involta al rango di un profilo riguardante la competenza
Tale problematica può essere integrata soltanto quando il riparto debba avvenire tra giudici appartenenti allo stesso ordine giudiziario.
Sulla base di queste considerazioni deve essere affermato il



seguinte principio di diritto: "Posto che il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare attiene alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all'art. 103, terzo comma, della Costituzione, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. pen."

In conclusione:

limite soggettivo >>> la giurisdizione militare ha cognizione soltanto nei confronti di appartenenti alle forze armate in servizio attivo o considerato tale >>> che non siano minorenni

limite oggettivo >>> la giurisdizione militare ha cognizione esclusivamente su reati militari

con l'ulteriore limite che i reati militari non siano connessi con altri reati comuni più gravi ai sensi dell'art. 16 cpp

in tale ultimo caso la sussistenza di una connessione con un reato comune più grave concerne una questione di giurisdizione >>> rilevabile, ex art. 20 cpp, anche di ufficio e in ogni stato e grado del procedimento
senza alcun limite preclusivo

casistica varia >>> ad esempio:

connessione meramente virtuale anche quando non pende procedimento per reato comune più grave?

Quid iuris se il procedimento instaurato per il reato comune più grave è stato archiviato?

Per effetto della qualificazione della giurisdizione per connessione quale criterio originario attributivo della cognizione, in questi casi

Stefano Palazzi

il reato militare dovrebbe consequenzialmente essere attribuito alla
cognizione del giudice ordinario
Con possibili conseguenze pregiudizievoli sull'esito del processo
>>> prescrizione o improcedibilità